

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo a dettare norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

All'articolo 1 sono definiti l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Costituiscono oggetto del provvedimento, infatti, tutti quegli atti, comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività. Quanto all'ambito di applicazione, si precisa che le disposizioni del regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche, ivi inclusi le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

L'articolo 2 stabilisce che ciascun ente territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, può individuare un elenco di progetti di rilevante impatto sul territorio, tra quelli inseriti nei propri atti di programmazione, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate la riduzione dei termini di cui all'art. 3 o il potere sostitutivo di cui all'art. 4. Entro il successivo 28 febbraio la Presidenza del Consiglio può individuare anche altri progetti, non inseriti negli atti di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 31 marzo tra tutti gli interventi proposti sono individuati con d.P.C.M. i singoli progetti cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione dei termini procedurali o il potere sostitutivo. Il d.P.C.M. è specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati. Si precisa poi che le disposizioni relative alla riduzione dei termini dei procedimenti ed al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri possono applicarsi sia rispetto a tutti i procedimenti e gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento, sia rispetto a singoli procedimenti e atti ad esso preordinati.

L'articolo 3 prevede la possibilità di ridurre fino ad un massimo del 50 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività. La riduzione può essere prevista sia rispetto ai singoli procedimenti, sia rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Se il termine procedimentale ordinario è già parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

L'articolo 4 conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere, lo stabilimento di impianti produttivi e l'esercizio di attività. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può peraltro delegare a diverso soggetto il potere sostitutivo, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento di durata non superiore a quello previsto originariamente.

L'articolo 5 stabilisce che se l'intervento coinvolge esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio di regola delega



all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco. Le modalità di esercizio del potere sostitutivo quando non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera sono determinate previa intesa in Conferenza unificata.

L'articolo 6 individua i criteri per la selezione del personale di cui possono avvalersi il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato per l'esercizio del potere sostitutivo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale è scelto tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilità in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo: ciò significa che il personale in questione non deve necessariamente appartenere all'amministrazione oggetto di intervento sostitutivo. In ogni caso al personale chiamato a fornire il proprio apporto tecnico o amministrativo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento, né alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.



## RELAZIONE TECNICA

Il regolamento non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'art. 6 del provvedimento, infatti, stabilisce che al personale chiamato a supportare il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato nell'esercizio del potere sostitutivo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento (il personale è obbligatoriamente scelto tra dipendenti pubblici, se del caso anche appartenente ad amministrazione diversa da quella oggetto di intervento sostitutivo, in possesso di specifiche competenze maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri). E' inoltre specificatamente previsto che ai predetti dipendenti non spetta alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza che potrà quindi continuare a utilizzare il personale per lo svolgimento dei compiti già assegnati. L'attuazione della disposizione, pertanto, non richiede lo stanziamento di nuove risorse essendo garantita l'assenza di nuovi oneri.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2011 n. 228, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regionale Generale del 2016

- 5 FEB. 2016



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente regolamento si rende necessario per consentire la conclusione in tempi certi dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione.

Al tal fine si prevede una duplice modalità di intervento: da un lato attraverso la riduzione dei termini dei procedimenti, la cui durata può essere ridotta fino ad un massimo del 50% rispetto a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990; dall'altro attraverso la previsione del potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri a fronte dell'inerzia delle amministrazioni competenti nei tempi procedurali previsti.

Il regolamento dà specifica attuazione all'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", ed è coerente con il programma di Governo, dal momento che mira a realizzare una semplificazione amministrativa che rilanci gli investimenti di grandi dimensioni sul territorio nazionale, idonei ad influire positivamente sull'economia e sull'occupazione.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La legge n. 241 del 1990 reca all'art. 2 la disciplina dei termini procedurali per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, prevedendo un termine generale di 30 giorni (comma 2), un termine non superiore a 90 giorni (comma 3) ed un termine superiore a 90 giorni ma non superiore a 180 (comma 4).

Norme speciali riferibili ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale sono inoltre dettate alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il presente regolamento non interviene direttamente sulle norme richiamate, ma si limita a prevedere la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di adottare decreti che riducano i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il regolamento è coerente con i principi costituzionali sull'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo e con i principi che regolano l'azione amministrativa (buon andamento ed imparzialità).

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le prerogative delle regioni e degli enti locali sono salvaguardate dall'art. 5, il quale prevede che nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.

Per i casi in cui non sia prevista la delega del potere sostitutivo al presidente della regione o al sindaco, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono comunque determinate previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il presente regolamento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, rappresenta un intervento di delegificazione e di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

La giurisprudenza tutela il principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e di affidamento dei terzi.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento, garantendo certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e di conseguenza tutelando l'affidamento dei soggetti che tali procedimenti hanno iniziato per portare a realizzazione i propri investimenti, risulta in linea con i principi dell'ordinamento comunitario in materia amministrativa.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini dell'intervento in questione.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del presente regolamento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

### ***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

### ***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il regolamento non reca nuove definizioni normative.

### ***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il regolamento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti né sono presenti abrogazioni espresse.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il regolamento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto dell'intervento in esame.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Sono previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti ad individuare i singoli interventi cui si applicano le misure di riduzione dei termini procedurali e del ricorso al potere sostitutivo.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del presente regolamento sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi

### ***SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione***

L'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo a dettare norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali.

Si è infatti constatato che spesso la realizzazione di opere importanti per lo sviluppo economico ed infrastrutturale del Paese, ancorché già finanziate, è ostacolata, se non addirittura impedita, dalla difficoltà per i soggetti promotori dell'investimento nell'espletare gli *iter* procedurali con le amministrazioni competenti in tempi certi.

Con il presente regolamento si intende rispondere positivamente alle richieste di realizzazione di interventi con effetti positivi sull'economia o sull'occupazione disponendo, da un lato, la riduzione fino ad un massimo del 50% dei termini per la conclusione dei procedimenti e, dall'altro, l'attribuzione di un apposito potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inerzia delle amministrazioni competenti.

#### ***A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.***

Il persistere della crisi economica rende necessario agevolare quegli investimenti di notevoli dimensioni relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, che possono avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione.

Tali investimenti sono disincentivati, tra le altre cose, dalla farraginosità delle procedure burocratiche italiane, che non consentono agli investitori di avere certezze sui tempi di conclusione degli *iter* procedurali delle opere.

Secondo il 9° Rapporto della Commissione Ambiente della Camera dei deputati sull'attuazione

della c.d. *Legge Obiettivo* (legge 21 dicembre 2001, n. 443), ad esempio, dei 285 miliardi di euro di opere inserite nel programma, quelle ultimate al 31 dicembre 2014 valgono *solo* 23,8 miliardi, pari all'8,4% del totale. Se si restringe il perimetro alle opere approvate dal CIPE, il valore totale dell'investimento ammonta a 149 miliardi di euro, mentre le opere concluse si fermano a 6,5 miliardi, cioè il 4,3% del totale (la discrasia tra i due dati è dettata dal fatto che il primo comprende i singoli lotti ultimati, il secondo le sole opere interamente completate). La bassa percentuale di completamento delle opere anzidette, ovviamente, non è riconducibile ad un solo fattore; sicuramente, però, incidono su di essa la scarsa efficienza amministrativa nella conclusione degli *iter* procedurali, la cattiva selezione dei progetti (solitamente non preceduta da un'adeguata valutazione *ex ante* del rapporto costi-benefici), il ritardo cronico nei pagamenti da parte della PA, ecc.

***B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.***

Obiettivi dell'intervento normativo in esame sono:

- rilanciare/accrescere gli investimenti pubblici e privati in opere ed attività strategiche per il Paese;
- rilanciare/accrescere l'occupazione;
- aumentare l'efficienza infrastrutturale del Paese;
- coniugare i tempi di risposta delle pubbliche amministrazioni con le esigenze imprenditoriali degli investitori

***C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.***

Si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- investimenti pubblici realizzati;
- investimenti privati realizzati;
- investimenti esteri *greenfield* realizzati;
- aumento dell'occupazione;
- riduzione dei tempi medi di conclusione degli *iter* procedurali relativi agli interventi oggetto del provvedimento;
- numero di interventi realizzati mediante l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento;
- numero di lavoratori occupati nei cantieri partiti grazie alle norme contenute nel provvedimento;
- insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio, attività imprenditoriali intraprese grazie al ricorso agli strumenti messi a disposizione dal provvedimento

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

**Soggetti pubblici:** Stato, Regioni ed enti locali;

**Soggetti privati:** imprese e cittadini;

**Destinatari indiretti:** la collettività nel suo insieme.

***SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento***

Non è stata tenuta una consultazione avente specificamente ad oggetto l'intervento in questione.

***SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

L'adozione del presente regolamento è anzitutto prevista dall'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'"opzione zero" non sarebbe comunque percorribile, in quanto il "non intervento" non costituirebbe una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

La mancata adozione del presente provvedimento perpetuerebbe la situazione attuale, connotata da scarsi investimenti nella realizzazione di insediamenti produttivi, opere di interesse generale ed avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione a causa dell'incertezza sul rispetto delle tempistiche amministrative.

***SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

Non sono state considerate/valutate opzioni alternative.

***SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI***

***A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.***

I vantaggi dell'opzione prescelta possono essere così riassunti:

- aumento degli investimenti pubblici e privati con ricadute positive sull'economia del Paese;

- aumento dell'occupazione;
- aumento dell'efficienza infrastrutturale del Paese;
- certezza nei tempi di conclusione degli *iter* procedurali connessi alla realizzazione degli interventi anzidetti

Gli svantaggi dell'opzione prescelta possono essere così riassunti:

- tempi procedurali ridotti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
- aumento dei carichi di lavoro per i dipendenti pubblici chiamati a supportare sotto il profilo tecnico-amministrativo il Presidente del Consiglio dei ministri (o altro soggetto da lui delegato) nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti (senza il riconoscimento di alcun trattamento economico ulteriore);
- tempi ridotti anche per gli imprenditori per eseguire tutti gli adempimenti richiesti in un minore lasso di tempo

#### ***B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:***

Le PMI potranno beneficiare della realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e della costruzione di nuove infrastrutture, sia in termini diretti (partecipando alla costruzione delle nuove opere), che in termini indiretti (come semplici fruitrici delle stesse).

#### ***C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.***

La compressione dei tempi di conclusione degli *iter* procedurali potrebbe costringere le imprese a sostenere maggiori costi per poter adempiere tutte le richieste provenienti dalle amministrazioni competenti in un minore lasso di tempo.

#### ***D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.***

L'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce ancora alla competenza concorrente di Stato e Regioni alcune materie che attengono agli interventi che si vorrebbero rilanciare con il presente provvedimento, come ad esempio "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". In mancanza della definitiva approvazione della riforma costituzionale tuttora all'esame del Parlamento, l'attuale riparto delle competenze lascia spazio alle Regioni per eventuali ricorsi contro l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'accelerazione dei procedimenti prefigurata mediante la previsione di termini ridotti per la conclusione degli stessi potrebbe risultare non del tutto compatibile con le risorse (umane e finanziarie) disponibili a legislazione vigente.

### ***SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese***

L'intervento influisce direttamente sul funzionamento del mercato, privilegiando la realizzazione di alcuni progetti di investitori privati attraverso una semplificazione delle procedure autorizzative. L'opzione prescelta è quindi coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati e favorirà la competitività del sistema-Italia rispetto ai principali *competitors* internazionali. Le imprese (italiane e straniere) potranno finalmente investire in Italia nutrendo certezza sui tempi di conclusione degli *iter* procedurali.

### ***SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione***

#### ***A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:***

**Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio:** Dipartimento della Funzione Pubblica

**Soggetti attivi nell'attuazione dell'intervento regolatorio:** Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, Regioni, Comuni

#### ***B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:***

Alle misure contenute nel presente regolamento verrà dato il più ampio risalto sui *media*.

#### ***C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:***

La Presidenza del Consiglio dei ministri monitorerà attraverso le proprie strutture (ivi compreso il CIPE) il numero degli insediamenti produttivi creati, le opere di rilevante impatto sul territorio realizzate e le attività imprenditoriali avviate con effetti positivi sull'economia e sull'occupazione.

#### ***D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:***

L'intervento regolatorio potrà essere rivisto eventualmente ricalibrando il termine massimo di riduzione dei tempi di conclusione degli *iter* procedurali (qualora la riduzione fino ad un massimo del 50% dovesse risultare inesigibile nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate) oppure prevedendo un diverso esercizio dei poteri sostitutivi (qualora, ad esempio, i presidenti delle

Regioni o i sindaci risultassero inadempienti nell'esercizio dei poteri loro conferiti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

***E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.***

- investimenti pubblici realizzati;
- investimenti privati realizzati;
- investimenti esteri *greenfield* realizzati;
- aumento dell'occupazione;
- riduzione dei tempi medi di conclusione degli *iter* procedurali relativi agli interventi oggetto del provvedimento;
- numero di interventi realizzati mediante l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento;
- numero di lavoratori occupati nei cantieri partiti grazie alle norme contenute nel provvedimento;
- insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio, attività imprenditoriali intraprese grazie al ricorso agli strumenti messi a disposizione dal provvedimento